-------- ° --------

Stato Veneto in Autodeterminazione
Venezia, Palazzo Ducale
statovenetoinautodeterminazione@pec.it
Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

L'Anatomia del Potere Europeo: Analisi Tecnica e Sovranità Nazionale

Autore: S.E. Franco Paluan

«L'Unione Europea non è una democrazia imperfetta: è un'epistocrazia tecnocratica compiuta. Ha realizzato la separazione strutturale tra potere decisionale e rappresentanza popolare – un "vincolo esterno" irreversibile che neutralizza il consenso attraverso un monopolio legislativo della Commissione, una comitologia invisibile e un primato giurisprudenziale assoluto. Quando la sovranità popolare viene svuotata, il diritto all'autodeterminazione dei popoli cessa di essere un'eccezione coloniale e diventa il fondamento ultimo della legittimità politica.»

S.E. Franco Paluan

Uno studio critico sull'architettura istituzionale dell'UE e il primato del diritto sovranazionale

Abstract

L'Unione Europea rappresenta una forma inedita di ordinamento politico-giuridico: un sistema post-statale fondato sulla separazione tra potere decisionale e rappresentanza democratica diretta. Questa configurazione ha prodotto una progressiva depoliticizzazione delle scelte economiche fondamentali, trasferendo la sovranità verso centri tecnocratici difficilmente responsabili davanti al corpo elettorale. Ne deriva una tensione strutturale tra integrazione sovranazionale e principio democratico, dove il "vincolo esterno" non è un incidente, ma il motore stesso dell'ordinamento. Il caso italiano – da quinta potenza industriale a stagnazione strutturale – ne è l'emblema più drammatico.

-------- ° --------

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Premessa Metodologica e Storica: Il Metodo Monnet e la Neutralizzazione del Consenso

La *governance* dell'Unione Europea costituisce un *unicum* storico nel diritto pubblico contemporaneo: un sistema che ha deliberatamente separato l'esercizio del potere legislativo dalla fonte della rappresentanza elettorale diretta, invertendo il principio cardine delle democrazie parlamentari moderne. Mentre i Parlamenti nazionali sono nati storicamente per tradurre la sovranità popolare in legge positiva, l'UE è progettata secondo il "metodo Monnet" per filtrare, diluire e, in ultima istanza, neutralizzare quel consenso attraverso una fitta rete di meccanismi tecnocratici e intergovernativi.

Questo non è un "deficit democratico" accidentale o un effetto collaterale indesiderato, ma un tratto costitutivo e funzionale dell'architettura europea, consolidato progressivamente dai Trattati di Maastricht (1992), Amsterdam (1997), Nizza (2001) e Lisbona (2007-2009). Il risultato è un ordinamento giuridico ibrido, né federale né confederale, in cui la sovranità nazionale è stata progressivamente erosa non attraverso un chiaro mandato popolare costituente, ma per imposizione di vincoli esterni giuridicamente irreversibili e politicamente auto-vincolanti.

---

1. Il Deficit Democratico e il Monopolio dell'Iniziativa Legislativa: Anatomia di un Paradosso

Il Parlamento Europeo, unico organo eletto a suffragio universale diretto dal 1979, è formalmente elevato al rango di "co-legislatore" nell'ambito della procedura legislativa ordinaria disciplinata dall'art. 294 TFUE, che pone Parlamento e Consiglio in posizione di parità formale. Tuttavia, questa definizione è giuridicamente ingannevole, poiché l'istituzione democratica per eccellenza resta strutturalmente priva del potere di iniziativa legislativa autonoma. Questo squilibrio, vero *vulnus* alla democrazia rappresentativa, è un pilastro portante dell'ordinamento e non è stato minimamente scalfito dal Trattato di Lisbona, il quale ha solo ampliato l'ambito della procedura legislativa ordinaria (ex co-decisione) senza intaccare il cuore del sistema di potere.

Il Monopolio della Commissione (Art. 17 TUE): l'Art. 17, par. 2, del Trattato sull'Unione Europea (TUE) attribuisce in via esclusiva e monopolistica alla Commissione Europea – organo non eletto, composto da Commissari nominati dai governi nazionali e approvati dal Parlamento in blocco e non singolarmente – il potere di proporre atti legislativi. I Trattati attribuiscono il monopolio "quasi esclusivo" dell'iniziativa legislativa alla Commissione europea, che determina in autonomia l'opportunità, i tempi e le modalità di partecipazione di soggetti esterni al processo decisionale. Nessun regolamento, direttiva o decisione può essere adottato senza una proposta formale della Commissione. Si tratta di un "monopolio dell'agenda" che trasforma il Parlamento e il Consiglio in meri organi reattivi, spogliandoli della funzione propulsiva tipica del legislatore democratico.

Dal punto di vista della scienza giuridica, questa configurazione rappresenta un'anomalia rispetto ai principi del diritto costituzionale comparato. Nelle democrazie parlamentari, il potere di iniziativa legislativa è generalmente condiviso tra esecutivo e legislativo, con una netta prevalenza di quest'ultimo nei sistemi a separazione rigida dei poteri. L'UE ha invece creato un sistema in cui l'esecutivo (Commissione) detiene il monopolio *de iure* e *de facto* dell'agenda legislativa, mentre il legislativo (Parlamento) è relegato a un ruolo di co-decisione su testi che non ha il potere di originare.

L'Iniziativa Indiretta (Artt. 225 e 241 TFUE) e l'Iniziativa dei Cittadini (ICE): il Parlamento può "invitare" la Commissione a presentare una proposta (Art. 225 TFUE) e il Consiglio può fare altrettanto (Art. 241 TFUE). Tuttavia, la Commissione conserva una discrezionalità piena e assoluta: può rifiutare con una semplice "motivazione", spesso ancorata a valutazioni di "opportunità politica" o di "migliore regolamentazione" (*Better Regulation*). Nella prassi interistituzionale, questa "richiesta" è un atto di cortesia diplomatica privo di reale forza vincolante. La Risoluzione del Parlamento Europeo del 9 giugno 2022 deplora esplicitamente che "l'unica istituzione eletta direttamente dai cittadini non disponga di un diritto di iniziativa legislativa diretto generale" e rileva che "la maggior parte delle relazioni di iniziativa legislativa approvate dal 2011 non sono state seguite dalla presentazione da parte della Commissione di proposte adeguate".

Analogamente, l'Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE), strumento di democrazia partecipativa introdotto con Lisbona (Art. 11, par. 4 TUE e Regolamento UE 2019/788), si è rivelata un'arma spuntata. Il Tribunale dell'UE ha confermato che la Commissione gode di un "quasi monopolio"

sull'iniziativa legislativa e ha pertanto la discrezionalità di respingere anche le proposte sostenute da milioni di firme qualora non ritenute coerenti con i "valori dell'Unione" o con il programma di lavoro della Commissione stessa.

Il "Blind Check" del Consiglio e il Ruolo Cruciale del COREPER: circa l'80-85% delle norme UE viene approvato a livello tecnico nei gruppi di lavoro del Consiglio e, soprattutto, nel COREPER (Comitato dei Rappresentanti Permanenti). Questo organismo, composto da Ambasciatori e funzionari nazionali distaccati a Bruxelles, opera come un potente "filtro invisibile" e camera di compensazione. I punti all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri vengono suddivisi in Punti "A" (approvati senza discussione) e Punti "B" (da discutere politicamente). La stragrande maggioranza dei dossier legislativi, spesso complessi e tecnicamente densi, viene liquidata come Punto "A", riducendo il Consiglio dei Ministri a un organo di ratifica formale e burocratica. Questo meccanismo deresponsabilizza i ministri nazionali, trasformandoli in comparse che non hanno né il tempo né la capacità tecnica di opporsi a decisioni già preconfezionate in sede di comitologia e COREPER, delegando *de facto* il vero potere legislativo a una rete permanente di funzionari non eletti.

Emblema Contemporaneo: il Regolamento SAFE (2025): un esempio emblematico recente è il regolamento SAFE (*Security Action for Europe*) del marzo 2025, con cui la Commissione ha proposto uno strumento finanziario di 150 miliardi di euro in prestiti per l'industria della difesa, basandolo sull'art. 122 TFUE. Il Consiglio lo ha adottato il 27 maggio 2025 (Regolamento UE 2025/1106) escludendo completamente il Parlamento europeo dal processo decisionale, portando la commissione giuridica (JURI) dell'Eurocamera a votare un'azione legale contro il Consiglio per violazione dell'equilibrio istituzionale. Questo caso dimostra come, anche in materie di rilevanza strategica, il Parlamento possa essere bypassato quando l'asse Commissione-Consiglio lo ritiene opportuno.

---

2. Il "Blocco" Istituzionale: L'Articolo 293 TFUE come Scudo di Potere Commissionale

Il potere della Commissione non si esaurisce nella fase di iniziativa; esso è protetto da un sofisticato meccanismo tecnico-giuridico di difesa, poco visibile al grande pubblico ma decisivo per la tenuta del sistema. L'Art. 293 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) configura un vero e proprio "scudo normativo" contro modifiche non gradite da parte degli Stati membri.

Vincolo di Unanimità Modificativa: il combinato disposto dell'Art. 293, par. 1, TFUE e dell'Art. 17 TUE crea una situazione giuridica asimmetrica. La proposta della Commissione può essere emendata dal Consiglio solo deliberando all'unanimità, salvo nei casi specificamente previsti dai trattati. Questo significa che basta il veto formale di un solo Stato membro (spesso sollecitato o allineato alla posizione della Commissione stessa) per bloccare *sine die* qualsiasi emendamento sostanziale che la Commissione ritenga snaturante. Nella prassi negoziale, questa minaccia latente garantisce alla Commissione l'ultima parola effettiva nella stragrande maggioranza dei dossier legislativi ordinari, costringendo Consiglio e Parlamento a negoziare all'interno del perimetro tracciato da Bruxelles.

Dal punto di vista della scienza giuridica, l'Art. 293 TFUE opera come una "clausola di garanzia procedurale" che inverte l'onere del consenso: mentre nella procedura ordinaria il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, qualsiasi modifica non gradita alla Commissione richiede l'unanimità. Si tratta di un meccanismo di *status quo bias* che favorisce sistematicamente la posizione iniziale della Commissione, in violazione del principio democratico secondo cui il legislatore dovrebbe poter modificare liberamente le proposte dell'esecutivo.

Diritto di Ritiro della Proposta: la Commissione detiene inoltre il potere di ritirare la propria proposta legislativa in qualsiasi momento prima che il Consiglio abbia formalmente deliberato. Nel silenzio dei Trattati, la Commissione ha sempre sostenuto che tale potere sia un corollario del suo diritto di iniziativa scolpito nell'art. 17, par. 1 TUE, mentre il Consiglio ha a lungo contestato tale punto di vista. Questo principio, confermato dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), funge da "diritto di veto temporale". La Corte ha stabilito che un ritiro da parte della Commissione deve essere adeguatamente motivato dinanzi ai colegislatori. Tale strumento ha annientato, in più occasioni, mesi di negoziati parlamentari e complessi accordi di trilogo (Commissione-Parlamento-Consiglio) quando il testo emendato si discostava troppo dalla linea tecnocratica originaria.

Questi strumenti trasformano la Commissione da mera "guardiana dei Trattati" a vero e proprio "legislatore ombra" e *agenda-setter* assoluto, blindando il processo decisionale comunitario contro derive democratiche nazionali e garantendo la preminenza dell'interesse "europeo" (spesso coincidente con l'ortodossia economica dominante) su quello popolare espresso dalle urne.

---

3. L'Ipertrofia Normativa e il Potere Silenzioso: Comitologia e Standard Privati

L'Arsenale Legislativo e l'*Acquis Communautaire*: l'Unione ha generato un corpus normativo di dimensioni colossali e pervasività inaudita, che ha di fatto sostituito e sovvertito la tradizionale gerarchia delle fonti del diritto nazionale. Decine di migliaia di atti vincolanti (regolamenti *self-executing*, direttive dettagliate, decisioni) sono in vigore, costituendo un *acquis communautaire* che supera abbondantemente le 100.000 pagine di Gazzetta Ufficiale. A questo si aggiunge un volume esponenziale di legislazione delegata (Art. 290 TFUE) e di esecuzione (Art. 291 TFUE), adottata dalla Commissione con la supervisione di comitati tecnici di Stati membri (Comitologia), spesso senza un adeguato controllo parlamentare *ex ante* o *ex post*.

La Comitologia e la Cattura del Regolatore: la fase "discendente" della normativa europea avviene nei comitati tecnici. Qui si manifesta con maggiore virulenza il fenomeno della "cattura del regolatore": i grandi gruppi d'interesse dispongono della capacità finanziaria e tecnica per scalare quella che viene definita la "scala epistemica" del *lobbying*. Non si limitano a influenzare la decisione politica, ma intervengono direttamente nella produzione dell'evidenza scientifica che giustifica la norma. Attraverso il controllo delle fonti di prova utilizzate dalla Commissione per la formulazione di standard tecnici (come nel caso dell'ecodesign o degli imballaggi), i grandi attori industriali riescono a imporre criteri di mercato che agiscono come barriere all'entrata per le PMI italiane.

Strumento Giuridico	Base Normativa	Funzione	Controllo Democratico
Atti Delegati	Art. 290 TFUE	Integrazione/Modifica elementi non essenziali	Potere di revoca di Parlamento/Consiglio (raramente usato)
Atti Esecutivi	Art. 291 TFUE	Condizioni uniformi di esecuzione	Comitologia (Controllo Stati membri via Comitati)
Regolamento Comitologia	Reg. (UE) 182/2011	Procedure d'esame e consultazione	Funzionari tecnici e *stakeholder* privilegiati

Standard Tecnici e Deleghe a Organismi Privati: migliaia di norme tecniche armonizzate, elaborate non da legislatori pubblici ma da organismi privati di standardizzazione (CEN, CENELEC, ETSI su mandato della Commissione), sostituiscono di fatto le norme nazionali in settori strategici quali salute, ambiente, industria e sicurezza dei prodotti. Queste norme, una volta pubblicate nella Gazzetta Ufficiale UE, godono di una presunzione legale di conformità ai requisiti essenziali delle direttive europee, vincolando imprese e Stati membri senza passare per un dibattito pubblico democratico né per un controllo giurisdizionale nazionale pieno.

---

4. Il Primato Giuridico Assoluto e la "Guerra delle Corti": Il Caso Taricco

Giurisprudenza Creativa della CGUE e la Clausola di Supremazia: oltre 10.000 sentenze della Corte di Giustizia hanno eretto un imponente edificio giurisprudenziale fondato sul principio del primato assoluto del diritto dell'Unione. Questo primato, affermato nella storica sentenza **Costa contro ENEL** del 15 luglio 1964 (Causa 6/64), stabilisce che in caso di conflitto tra una norma comunitaria e una norma nazionale successiva, il diritto comunitario prevale, a prescindere dalla fonte, dallo status o dalla data della legge nazionale in questione. La Corte argomentò che, se si accettasse la tesi opposta, l'uniformità del diritto comunitario tra gli Stati membri sarebbe

pregiudicata, poiché qualsiasi Stato potrebbe semplicemente derogare a una norma del Trattato approvando una legge interna successiva.

Nella successiva sentenza **Simmenthal** del 9 marzo 1978, la CGUE ha precisato che il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di disapplicare *di propria iniziativa* qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, senza dover attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale. Questo principio ha di fatto creato un controllo diffuso di "comunitarietà" delle leggi nazionali, gestito da ogni singolo giudice ordinario, che può disapplicare la legge italiana in favore del diritto UE. Il principio del primato non è presente nel testo dei Trattati, ma è frutto esclusivo dell'elaborazione giurisprudenziale della CGUE.

La Teoria dei Controlimiti nella Giurisprudenza Costituzionale Italiana: a questo primato assoluto affermato dalla CGUE, la Corte Costituzionale italiana ha opposto la cosiddetta "teoria dei controlimiti". Già nella sentenza n. 183 del 27 dicembre 1973 (caso Frontini), la Corte Costituzionale ha affermato che, pur accettando il principio del primato del diritto comunitario, tale accettazione non è incondizionata: la Corte si riserva di continuare a sindacare l'esercizio del potere da parte delle istituzioni comunitarie per garantire che non vi sia violazione dei diritti fondamentali o dei principi basilari dell'ordinamento costituzionale italiano.

Il Caso Taricco: nella sentenza Taricco I (2015), la CGUE ordinò ai giudici italiani di disapplicare le norme sulla prescrizione per le frodi IVA gravi, sostenendo che tali norme impedissero di punire efficacemente i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Questa richiesta violava frontalmente l'Articolo 25 della Costituzione italiana, che sancisce il principio di legalità e di irretroattività della legge penale. La Corte Costituzionale italiana, con la storica **sentenza n. 115/2018**, ha risposto attivando i "contro-limiti". La Consulta ha ribadito che il primato del diritto europeo non è assoluto, ma incontra un limite insuperabile nei principi supremi della Costituzione e nei diritti inalienabili della persona. In particolare, la Corte ha affermato:

1. **Riserva di Legge:** solo il Parlamento nazionale può definire i contorni della punibilità penale.
2. **Determinatezza:** la legge penale deve essere chiara e prevedibile; una norma europea indeterminata non può trovare ingresso nell'ordinamento se contrasta con questo canone.

3. **Identità Costituzionale:** il dialogo tra le Corti deve basarsi sul reciproco rispetto delle tradizioni costituzionali comuni, ma lo Stato italiano non può rinunciare al proprio standard più elevato di protezione dei diritti fondamentali.

---

5. La Crisi della Sovranità Italiana e la Tesi di Giuseppe Guarino: Un'Autopsia Costituzionale

La progressiva marginalizzazione dell'Italia – da quinta potenza industriale mondiale negli anni '80 a "maglia nera" della crescita europea – non è un fenomeno economico casuale o frutto di una supposta pigrizia nazionale. È la conseguenza giuridico-istituzionale di una cessione di sovranità avvenuta per via pattizia ma mai realmente legittimata dal popolo italiano né sottoposta a revisione costituzionale esplicita e consapevole. Giuseppe Guarino, illustre costituzionalista ed ex ministro, ha denunciato questa deriva con lucidità chirurgica, definendola una violazione sistematica del nucleo duro della Costituzione repubblicana del 1948.

Secondo la sua rigorosa analisi, i Trattati europei (da Maastricht al Fiscal Compact, passando per il Meccanismo Europeo di Stabilità - MES) hanno violato, eluso o svuotato di significato almeno 17 articoli della Carta fondamentale:

- **Art. 1 e 67 Cost.:** svuotamento della sovranità popolare e del mandato rappresentativo del Parlamento, ridotto a mero esecutore tecnico di direttive e vincoli esterni inderogabili. La democrazia deliberativa nazionale è sostituita dalla *governance* intergovernativa.
- **Art. 11 Cost.:** utilizzo distorto e strumentale della "limitazione di sovranità" – prevista dai Costituenti esclusivamente per finalità di pace e giustizia fra le nazioni (nella prospettiva dell'adesione all'ONU) – per giustificare una subordinazione economica e monetaria permanente e senza condizioni di reciprocità democratica. La cessione di sovranità fiscale e di bilancio non rientra nella *ratio* originaria dell'articolo.
- **Art. 47 Cost.:** mancata tutela del risparmio e del credito, a causa dei vincoli stringenti imposti dalla BCE e dalla Commissione (divieto di aiuti di Stato selettivi, disciplina del *bail-in* bancario introdotta

dalla Direttiva BRRD 2014/59/UE), che hanno impedito allo Stato di intervenire efficacemente a difesa del sistema produttivo e dei risparmiatori nelle crisi bancarie.

- **Art. 81 Cost.:** stravolgimento del principio di equilibrio di bilancio. La riforma costituzionale del 2012 (Legge Cost. n. 1/2012), imposta dall'urgenza dei mercati e dalle pressioni della BCE (famosa lettera Trichet-Draghi del 5 agosto 2011) per recepire il Fiscal Compact, ha introdotto il principio del "pareggio di bilancio strutturale", irrigidendo la finanza pubblica e rendendo costituzionalmente illegittime politiche economiche espansive di ispirazione keynesiana, anche in fasi di grave recessione.

Guarino ha parlato di un **"colpo di Stato tecnocratico"** realizzato attraverso governi tecnici (il governo Monti del 2011-2013 ne è l'emblema) insediati sotto la pressione congiunta dei mercati finanziari e delle istituzioni europee. Questi esecutivi hanno di fatto sospeso l'ordine costituzionale ordinario per ratificare trasferimenti irreversibili di sovranità (monetaria, fiscale, normativa) senza un dibattito parlamentare libero e sovrano.

---

6. La Politica Monetaria e il Vincolo Esterno: Dati Economici e Analisi Tecnica

La Perdita della Sovranità Monetaria: con l'adesione all'euro nel 1999, l'Italia ha ceduto la sovranità monetaria alla Banca Centrale Europea, il cui mandato primario ex art. 127 TFUE è il mantenimento della stabilità dei prezzi con un obiettivo di inflazione del 2% a medio termine, e non il perseguimento della piena occupazione o della crescita economica.

Il Meccanismo di Trasmissione della Politica Monetaria e le Sue Distorsioni: un aspetto tecnico cruciale, spesso trascurato nel dibattito pubblico, è il malfunzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria in Italia. Mentre la BCE ha portato i tassi ufficiali dal 4,50% del 2023 al 2% nell'estate del 2025, il costo medio dei mutui in Italia è rimasto elevato: i tassi effettivi applicati dalle banche si sono stabilizzati tra il 3,6% e il 3,8%. Dal settembre 2024 il meccanismo si è di fatto bloccato: i tassi applicati sui nuovi mutui si sono stabilizzati ben al di sopra dei livelli del tasso di riferimento della BCE, vanificando di fatto gli effetti espansivi dei tagli dei tassi per famiglie e imprese italiane.

Lo Spread BTP-Bund come Indicatore di Sovranità Compromessa: lo *spread* tra BTP italiani e Bund tedeschi rappresenta il differenziale di rendimento tra il decennale italiano e quello tedesco, costituendo nella sostanza un premio per il rischio richiesto dai mercati per finanziare il debito italiano. Nel 2011, durante la crisi del debito sovrano, lo *spread* raggiunse il suo massimo storico toccando i 575 punti base, mettendo l'Italia a un passo dall'insolvenza e innescando la caduta del governo Berlusconi e l'insediamento del governo tecnico Monti. Oggi lo *spread* è sceso sotto i 70 punti base, ma la memoria di quella crisi rimane un monito della vulnerabilità di un Paese che ha ceduto la sovranità monetaria senza aver completato un'unione fiscale e politica.

Il Fiscal Compact e il Nuovo Patto di Stabilità e Crescita: il Fiscal Compact (2012) consolida il Patto di Stabilità e Crescita, imponendo il pareggio di bilancio strutturale e la riduzione del debito in eccesso al ritmo di un ventesimo all'anno. La riforma del 2024 del Patto di Stabilità introduce maggiore flessibilità ma mantiene i parametri del 3% per il deficit e del 60% per il debito. L'Italia, con un debito pubblico al 137,1% del PIL a fine 2025 e in previsione di salire al 138,8% nel 2027, resta sotto pressione strutturale.

Il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES): la riforma del MES, che l'Italia rimane l'unico Paese UE a non aver ratificato, prevede la possibilità di esercitare funzione di *backstop* per il Fondo di Risoluzione Unica. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria è soggetta a una rigorosa condizionalità, il che significa che l'accesso ai fondi del MES comporta l'accettazione di programmi di aggiustamento macroeconomico supervisionati dalla Troika (Commissione, BCE, FMI). L'Italia ha finora rifiutato la ratifica, temendo che ciò possa facilitare un "commissariamento" da parte di Bruxelles e Francoforte.

Il Divieto di Aiuti di Stato (Art. 107 TFUE) e l'Asimmetria Italia-Germania: l'ordinamento europeo, intriso di dottrina ordoliberista, ha impedito all'Italia di esercitare una politica industriale strategica. I dati dello *State Aid Scoreboard* mostrano un'asimmetria clamorosa: nel periodo 2000-2022, la Germania ha erogato aiuti di Stato per circa 820 miliardi di euro, contro i soli 210 miliardi dell'Italia.

Parametro (2000-2022)	Germania	Italia
Aiuti di Stato Totali (Miliardi €)	820	210

-------- ° --------

Stato Veneto in Autodeterminazione
Venezia, Palazzo Ducale
statovenetoinautodeterminazione@pec.it
Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Parametro (2000-2022)	Germania	Italia
Percentuale media sul PIL (%)	1.28%	0.45%
Focus principale	Ambiente, R&S, Energia	PMI, Sviluppo locale

---

7. I Dati del Declino: Analisi Macroeconomica di Lungo Periodo

Dopo trent'anni di vincoli europei, i numeri sono inconfutabili e certificano un declino strutturale che coincide temporalmente con la progressiva cessione di sovranità.

Crescita del PIL: Negli ultimi 25 anni (2000-2025), l'economia italiana ha registrato una crescita media annua reale di appena lo 0,4%, la più bassa tra i grandi Paesi avanzati. In termini cumulativi, il PIL italiano è cresciuto appena il 10% in termini reali, contro il 70% degli Stati Uniti, il 50% della Spagna, il 35% della Francia e il 28% della Germania. In termini cumulativi dal 1990, fatta 100 la situazione al 1990, oggi l'Italia è a 121, contro 159 della media UE.

PIL Pro-Capite: dal 1999 (adozione dell'euro) la crescita media annua del PIL pro-capite italiano è stata sostanzialmente nulla, il che significa che in un quarto di secolo la ricchezza reale disponibile per il cittadino italiano medio non è aumentata.

Debito Pubblico: il debito pubblico italiano ha sfondato il tetto dei 3.000 miliardi di euro alla fine del 2024. In 30 anni, dal 1994 al 2024, il debito dell'Italia è triplicato. Il rapporto debito/PIL è in rialzo: dal 137,1% del 2025 al 138,4% del 2026 e al 138,8% del 2027. Nonostante decenni di avanzi primari e politiche di austerità, il debito continua a crescere in assenza di crescita nominale e sovranità monetaria.

Produttività e Investimenti: la produttività del lavoro in Italia ha registrato una crescita media annua dello 0,3% nel periodo 1995-2024, un grafico sostanzialmente piatto per trent'anni. Il rapporto tra investimenti della PA e PIL è sceso da un picco del 3,6% nel 2009 al 2,1% nel 2018. La

spesa pubblica italiana è aumentata 4 volte più velocemente della media europea, mentre la crescita del PIL è stata 4 volte inferiore alla media europea.

Indicatore	1970-1991	1992-2025	Impatto del Vincolo Esterno
Investimenti Pubblici / PIL	~3,5%	~1,8%	Degrado infrastrutturale e industriale
Avanzo Primario / PIL	Spesso negativo	Costantemente positivo	Trasferimento di ricchezza verso i mercati
Crescita Media PIL Reale	~3,0%	~0,4%	Stagnazione trentennale
PIL pro-capite (var. %)	Forte crescita	+19% dal 1990 al 2022	Crescita nulla dal 1999
Partecipazione Elezioni UE	88,6% (1979)	49,69% (2024)	Crisi irreversibile della legittimazione

---

8. Il Deficit Democratico Misurato: Partecipazione Elettorale e Legittimazione

Il deficit democratico dell'UE non è solo una questione di architettura istituzionale, ma si riflette in dati misurabili di partecipazione popolare e legittimazione.

Affluenza alle Elezioni Europee in Italia: le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024 hanno registrato un'affluenza definitiva del 49,69%, la prima volta sotto il 50% nella storia repubblicana. Dal 1979, anno delle prime elezioni per il Parlamento europeo, l'affluenza è crollata dall'88,65% al 49,69% del 2024, un calo di quasi 40 punti percentuali in 45 anni. Questo *trend* non è solo italiano: la tesi che l'Unione europea soffre di un "deficit" democratico è largamente condivisa in dottrina.

Il Caso SAFE come Emblema del Deficit Democratico: l'esclusione del Parlamento europeo dal processo decisionale sul regolamento SAFE da 150 miliardi di euro rappresenta un caso

emblematico di come l'asse Commissione-Consiglio possa bypassare l'unica istituzione direttamente eletta. Questi episodi confermano che il deficit democratico non è un accidente storico, ma una caratteristica strutturale: quando le decisioni sono veramente strategiche, il Parlamento viene aggirato.

---

9. La Decostruzione della Personalità Giuridica dell'Unione Europea: Un'Organizzazione "Sui Generis" al Vaglio del Diritto Internazionale

L'attribuzione della personalità giuridica all'Unione Europea, formalizzata dall'art. 47 TUE a seguito del Trattato di Lisbona, ha segnato un passaggio fondamentale nel processo di integrazione, consolidando l'autonomia soggettiva dell'ente rispetto agli Stati membri. La capacità dell'Unione di concludere accordi internazionali, ai sensi degli artt. 216 ss. TFUE, nonché di partecipare a organizzazioni internazionali, evidenzia una proiezione esterna che, pur restando funzionalmente limitata dal principio di attribuzione, si avvicina a quella tipica degli enti dotati di sovranità derivata. Tuttavia, un'analisi rigorosa alla luce del diritto internazionale generale e della teoria delle organizzazioni internazionali rivela la fragilità costitutiva di questa costruzione giuridica.

9.1 La Natura "Sui Generis" come Escamotage Dottrinale

La dottrina prevalente qualifica l'Unione Europea come un'organizzazione internazionale *sui generis*, un *tertium genus* indipendente e distinto sia dall'ordinamento internazionale sia dagli ordinamenti nazionali. Questa qualificazione, tuttavia, non è neutra: essa opera come un potente dispositivo retorico-giuridico volto a sottrarre l'UE all'applicazione delle categorie classiche del diritto internazionale. Definire un'entità "sui generis" significa, in ultima analisi, creare una categoria *ad hoc* che sfugge ai principi generali che regolano la soggettività internazionale. Nel diritto internazionale, la soggettività delle organizzazioni internazionali è **derivata e funzionale**: esse esistono solo in virtù della volontà degli Stati che le hanno create e nei limiti delle competenze loro attribuite. L'UE, pretendendo di essere "altro" rispetto a una normale organizzazione internazionale, tenta di emanciparsi da questi vincoli originari, costruendo una soggettività che ambisce a essere originaria e non derivata.

9.2 Il Dibattito Irrisolto sulla Personalità Giuridica

È significativo notare che l'Unione Europea non è stata esplicitamente dotata di personalità giuridica dal suo Trattato istitutivo. Di conseguenza, la questione è stata oggetto di dibattito fin dall'inizio. Solo con il Trattato di Lisbona (art. 47 TUE) si è proceduto a un riconoscimento formale, ma ciò non ha risolto la questione sostanziale: la personalità giuridica internazionale non si auto-attribuisce per mera dichiarazione contenuta in un trattato tra le parti contraenti, ma richiede il riconoscimento da parte della più ampia comunità internazionale e, soprattutto, il rispetto dei principi strutturali del diritto internazionale. Il riconoscimento da parte di Stati terzi non è né universale né incondizionato, e soprattutto non può sanare il vizio originario di un'organizzazione che ha progressivamente esorbitato dalle competenze attribuite.

9.3 La Fallacia del Parallelismo tra Personalità Interna e Internazionale

Un ulteriore elemento di criticità risiede nella confusione, spesso strumentale, tra personalità giuridica di diritto interno e personalità giuridica di diritto internazionale. L'art. 47 TUE attribuisce all'Unione una generica "personalità giuridica", ma è necessario distinguere: la capacità di agire negli ordinamenti degli Stati membri (personalità di diritto interno) non equivale automaticamente alla soggettività internazionale piena. La prima è una concessione degli Stati membri nei propri ordinamenti; la seconda richiede l'effettiva capacità di essere titolare di diritti e obblighi sul piano internazionale in modo autonomo e indipendente dagli Stati membri. L'UE, in realtà, opera sul piano internazionale come un "coordinatore" o un "agente" degli Stati membri, più che come un soggetto pienamente autonomo. La sua azione esterna è costantemente condizionata dal principio di attribuzione delle competenze (art. 5 TUE): **l'Unione agisce solo nei limiti delle competenze che gli Stati membri le hanno conferito**. Questo principio smentisce la pretesa di una soggettività originaria e indipendente: l'UE è e rimane una creatura degli Stati, la cui esistenza giuridica è funzionalmente limitata e revocabile.

9.4 Il Modello "EU Inc." e la Mutazione Funzionale

Nel dibattito dottrinale contemporaneo, l'espressione "EU Inc." viene impiegata come categoria descrittiva per rappresentare l'evoluzione funzionale dell'Unione Europea verso modelli di integrazione caratterizzati da crescente centralizzazione decisionale e rafforzamento degli strumenti di intervento economico. Questa evoluzione semantica è rivelatrice: l'UE non è più percepita come una comunità di Stati sovrani che cooperano, ma come una "corporation"

sovranazionale che tende a sostituirsi agli Stati membri nella definizione delle politiche economiche e normative. La proposta di un "28° regime" giuridico opzionale, alternativo ai sistemi nazionali, ne è la manifestazione più evidente. Si tratta di un superamento strisciante del principio di attribuzione: l'UE non si limita più a esercitare competenze derivate, ma crea autonomamente nuovi spazi giuridici che competono con quelli statali.

9.5 Conclusione: La Soggettività dell'UE come Finzione Giuridica al Servizio del Vincolo Esterno
La personalità giuridica dell'Unione Europea, lungi dall'essere un attributo neutro o tecnicamente necessario, costituisce il fondamento giuridico-formale del "vincolo esterno". Essa permette all'UE di presentarsi come un soggetto terzo e superiore rispetto agli Stati membri, legittimato a imporre obblighi e a rivendicare un primato normativo che, in assenza di tale personalità, sarebbe giuridicamente insostenibile. Scardinare la nozione di UE come persona giuridica *sui generis* significa, pertanto, riportare l'Unione entro i confini propri del diritto internazionale: quelli di un'organizzazione internazionale creata dagli Stati, la cui soggettività è derivata, funzionale e subordinata alla volontà dei suoi creatori. Significa riaffermare che la fonte ultima della legittimità e della sovranità risiede esclusivamente negli Stati membri e, per l'Italia, nella Costituzione repubblicana del 1948. Solo smascherando la finzione giuridica di una personalità "autonoma" e "sui generis" si può recuperare la piena capacità degli Stati di riappropriarsi delle proprie prerogative sovrane, liberandosi da un vincolo esterno che ha assunto le sembianze di un soggetto giuridico artificialmente sovraordinato.

---

10. Conclusione: L'Esilio della Politica e il Ritorno Imperativo alla Prerogativa Nazionale

L'attuale architettura UE configura un'**epistocrazia** al riparo dal voto popolare. La sovranità non scompare: si riconfigura in forma tecnocratica guidata da parametri algoritmici (*Debt Sustainability Analysis*). Se qualunque governo eletto è obbligato a seguire i medesimi parametri di bilancio fissati nel Semestre Europeo, a sottostare alle medesime direttive tecniche decise in comitologia dalle multinazionali e a dipendere dalla discrezionalità politica della BCE per la propria

sopravvivenza finanziaria, allora il suffragio universale diventa un rito liturgico privo di contenuto sostanziale.

I dati macroeconomici di lungo periodo sono inconfutabili: dal 1990 l'Italia ha registrato la crescita più bassa tra i grandi Paesi europei; dal 1999 la crescita del PIL pro-capite è stata sostanzialmente nulla; il debito pubblico è triplicato in 30 anni nonostante decenni di avanzi primari e politiche di austerità; la produttività del lavoro è stagnante da trent'anni; la partecipazione elettorale alle europee è crollata di oltre 40 punti percentuali.

Il recupero della sovranità – monetaria, fiscale e legislativa – non è un vezzo nazionalista o un ritorno nostalgico al passato, ma il presupposto biologico essenziale per la sopravvivenza della democrazia stessa. L'Italia deve, con urgenza storica:

1. **Riaffermare il Primato della Costituzione:** attivare pienamente la dottrina dei "controlimiti", affermando che i principi fondamentali (lavoro, Art. 1 e 4; tutela del risparmio, Art. 47; sovranità popolare) prevalgono giuridicamente sui vincoli esterni e sui parametri di Maastricht/Fiscal Compact.
2. **Recuperare la Sovranità Monetaria e Creditizia:** senza controllo sulla moneta, sul signoraggio e sul credito, ogni riforma interna è strutturalmente impossibile o vanificata.
3. **Riconquistare l'Indipendenza Normativa e Fiscale:** sganciarsi da un sistema che impedisce riforme profonde e impone un "vincolo esterno" irreversibile, riducendo gli Stati nazionali a semplici articolazioni amministrative periferiche di un centro tecnocratico.

La mancata ratifica della riforma del MES da parte dell'Italia rappresenta un primo, seppur timido, segnale di resistenza a questa deriva. La libertà di un popolo non si misura dalla frequenza rituale con cui va alle urne, ma dal potere reale ed effettivo di chi viene eletto di determinare il destino economico, sociale e costituzionale del proprio Paese. L'UE, nella sua forma attuale, ha trasformato la democrazia sostanziale in una formalità procedurale e ha consegnato l'Italia a una stagnazione irreversibile certificata dai dati. È tempo di un ritorno alla **prerogativa nazionale**, fondata sulla Costituzione del 1948, prima che il ricordo della sovranità scompaia dalla memoria collettiva. La scelta non è più tra "restare in Europa" o "uscire": è tra subire un declino pianificato o riprendere in mano il proprio destino storico. I fatti e i dati dimostrano che non c'è più tempo per mezze misure o per l'illusione di "cambiare l'Europa dall'interno".

11. Il Diritto di Autodeterminazione dei Popoli come Corollario Necessario del Venire Meno dei Diritti Democratici nell'Ordinamento dell'Unione Europea

11.1 Premessa: Il nesso logico-giuridico tra democrazia e autodeterminazione

Il diritto all'autodeterminazione dei popoli, sancito dall'art. 1 comune dei Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (ONU, 1966), nonché dalla Dichiarazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 2625 (XXV) del 1970, non costituisce una prerogativa eccezionale e residuale, limitata ai soli casi di dominazione coloniale o di occupazione militare straniera. Esso rappresenta, piuttosto, un **principio generale del diritto internazionale consuetudinario**, la cui attivazione dipende dalla sussistenza di una condizione strutturale: l'**esistenza di un ordinamento di potere che, pur formalmente fondato su basi pattizie, abbia sostanzialmente privato il popolo soggetto di qualsiasi effettiva capacità di influire sulle decisioni fondamentali che ne determinano l'esistenza collettiva, il benessere materiale e l'identità costituzionale**.

L'analisi condotta nei paragrafi precedenti – dal monopolio dell'iniziativa legislativa della Commissione (art. 17 TUE), all'effetto scudo dell'art. 293 TFUE, dal ruolo del COREPER come filtro invisibile, alla comitologia come tecnica di neutralizzazione del consenso, fino all'ipertrofia normativa e al primato assoluto della CGUE – dimostra in modo incontrovertibile che l'Unione Europea non presenta un mero "deficit democratico accidentale", ma un **vizio genetico e funzionale**: la separazione strutturale tra esercizio del potere e responsabilità elettorale.

In tale contesto, il principio democratico – fondamento di ogni Costituzione nazionale europea del secondo dopoguerra – viene non già "limitato", bensì **svuotato di contenuto sostanziale**. E quando la democrazia viene meno come fonte di legittimazione del potere, il diritto all'autodeterminazione cessa di essere una mera rivendicazione politica per divenire un **rimedio giuridico ultimo**, invocabile innanzi alla coscienza dei popoli e, ove possibile, dinanzi alle giurisdizioni internazionali.

11.2 Il principio di autodeterminazione come "clausola di garanzia rimediale" nei sistemi post-statali

Nella teoria del diritto internazionale, l'autodeterminazione opera su due piani distinti ma comunicanti:

1. **Piano interno (democratico)**: diritto del popolo di scegliere liberamente il proprio regime politico, economico, sociale e culturale.
2. **Piano esterno (secessionario)**: diritto di costituirsi come Stato indipendente, di associarsi a un altro Stato o di integrarsi con esso.

Tradizionalmente, il diritto internazionale ha privilegiato il primo piano rispetto al secondo, ammettendo l'autodeterminazione esterna solo in contesti coloniali o di grave violazione dei diritti umani. Tuttavia, a partire dalla fine della Guerra Fredda, la prassi internazionale – dai pareri della Corte internazionale di giustizia (in particolare il *Kosovo Advisory Opinion*, 2010) alle dichiarazioni unilaterali di indipendenza riconosciute *ex post* – ha mostrato un'evoluzione significativa: **laddove un ordinamento sovranazionale o federale neghi in modo sistematico la partecipazione effettiva del popolo alle decisioni che lo riguardano, l'autodeterminazione esterna può operare come rimedio ultimo**.

L'Unione Europea rappresenta un caso paradigmatico di questa ipotesi rimediale. Essa non è uno Stato federale (non esiste un *demos europeo* unitario), né una confederazione di Stati sovrani (non esiste un diritto di recesso pienamente esercitabile senza costi proibitivi). Essa è, come riconosciuto dalla stessa dottrina europeista, un *tertium genus*. Ma proprio questa natura ibrida, combinata con il **carattere irreversibile del vincolo esterno** (monetario, fiscale, normativo), produce una situazione di **soggezione asimmetrica**: i popoli degli Stati membri sono tenuti a rispettare normative sulle quali non hanno avuto alcun controllo effettivo, attraverso istituzioni che non hanno legittimato, e senza possibilità di uscita ordinaria che non equivalga a una catastrofe economica pianificata.

11.3 Il venir meno dei diritti democratici nell'UE: una verifica empirica secondo gli standard internazionali

Per valutare se il "venire meno dei diritti democratici" sia una tesi opinabile o un dato fattuale, occorre applicare all'UE i criteri consolidati di democrazia sostanziale elaborati dalla dottrina costituzionalistica e dalle organizzazioni internazionali (ad es. *Venice Commission*, *Freedom House*, *Democracy Index*). Tali criteri includono:

- **Sovranità popolare**: il popolo deve essere la fonte ultima di ogni potere pubblico.
- **Rappresentanza effettiva**: gli eletti devono poter determinare il contenuto delle leggi.
- **Responsabilità politica**: chi decide deve poter essere rimosso attraverso meccanismi elettorali.
- **Trasparenza e partecipazione**: i processi decisionali devono essere controllabili.

Applicati all'UE, questi criteri danno esito negativo su tutti i fronti:

Criterio	Verifica empirica nell'UE
Sovranità popolare	La Commissione (monopolista dell'iniziativa legislativa) non è eletta; il Parlamento UE ha potere solo reattivo.
Rappresentanza effettiva	I Parlamenti nazionali sono ridotti a esecutori tecnici del diritto UE (primato e effetto dir

Criterio	Verifica empirica nell'UE
Responsabilità politica	I Commissari non possono essere revocati individualmente dal voto popolare; la BCE è indipendente senza alcun contraltare democratico.
Trasparenza	I triloghi, la comitologia, il COREPER e le negoziazioni intergovernative avvengono a porte chiuse, senza verbali pubblici vincolanti.

Il risultato è che **nessuna delle condizioni minime per parlare di "democrazia" in senso sostanziale è soddisfatta** nell'ordinamento europeo. Ciò che rimane è una *democrazia procedurale formale* – elezioni periodiche per un Parlamento senza potere reale – che ha la sola funzione di legittimare *a priori* un sistema di potere tecnocratico e intergovernativo.

11.4 Il diritto all'autodeterminazione come forza espansiva del principio di democrazia: la dottrina dei "controlimiti" come antefatto nazionale

In Italia, la Corte Costituzionale ha elaborato, a partire dalla sentenza n. 183/1973 (*Frontini*) e poi consolidata con le sentenze nn. 232/1989, 284/2007 e, da ultimo, la celebre n. 115/2018 (*Taricco*), la **teoria dei controlimiti**: esistono principi supremi dell'ordinamento costituzionale – tra cui la sovranità popolare (art. 1 Cost.), il valore del lavoro (art. 1 e 4 Cost.), la tutela del risparmio (art. 47 Cost.), il principio di legalità penale (art. 25 Cost.) – che non possono essere violati né dal diritto UE né dalla CGUE.

Ora, se i controlimiti rappresentano la **resistenza passiva** della Costituzione nazionale di fronte all'invasione sovranazionale, il diritto all'autodeterminazione dei popoli rappresenta la sua **proiezione attiva**: non si tratta più di "limitare" o "respingere" singoli atti europei contrastanti, ma di **riprendere integralmente il controllo sul destino collettivo**, laddove la violazione dei princìpi democratici non sia episodica ma strutturale e sistematica.

La dottrina costituzionalistica italiana più avanzata (G. Guarino, A. Pace, F. Sorrentino, ma anche, in chiave critica, G. Zagrebelsky) ha riconosciuto che il diritto di autodeterminazione non è estraneo al nostro ordinamento: esso è implicitamente contenuto nell'art. 1 Cost. (sovranità popolare), nell'art. 11 Cost. (limitazione di sovranità solo a condizioni di reciproca democrazia e pace) e nell'art. 139 Cost. (forma repubblicana come limite alla revisione costituzionale). Se l'Unione Europea, attraverso i propri Trattati e la giurisprudenza della CGUE, ha trasformato la "limitazione di sovranità" – consentita dall'art. 11 Cost. per finalità di pace e giustizia – in una **cessione permanente e irreversibile** del potere decisionale in materie economiche, monetarie e fiscali, allora viene meno il presupposto stesso che legittimava l'adesione dell'Italia all'UE. E quando viene meno il presupposto, il popolo (o la nazione) riacquista il diritto di autodeterminarsi, non come atto di rottura rivoluzionaria, ma come **atto di riaffermazione della propria sovranità costituzionalmente protetta**.

11.5 L'asimmetria tra "deficit democratico" e "autodeterminazione rimediale": il caso italiano come laboratorio giuridico

L'Italia presenta una specificità che rende l'argomento dell'autodeterminazione particolarmente cogente:

1. **Mancata ratifica popolare dei Trattati fondamentali**: l'Italia ha ratificato i Trattati di Maastricht, Amsterdam, Nizza e Lisbona per legge ordinaria, non attraverso referendum costituzionale. Nessun mandato popolare esplicito è mai stato dato per la cessione della sovranità monetaria (1999) e fiscale (Fiscal Compact 2012).
2. **Violazione sistematica dell'art. 11 Cost.**: i Costituenti del 1948 inserirono la "limitazione di sovranità" esclusivamente per finalità di pace e giustizia tra le nazioni, nel quadro dell'adesione all'ONU. Mai avrebbero immaginato che tale disposizione potesse essere utilizzata per giustificare un *fiscal compact* che impone l'austerità permanente e impedisce politiche keynesiane in tempo di recessione.
3. **Declino economico strutturale** (par. 7): PIL pro-capite fermo dal 1999, debito triplicato, produttività piatta. Questo declino non è accidentale, ma è la diretta conseguenza di vincoli esterni imposti da istituzioni non democratiche. Il diritto all'autodeterminazione, nel suo piano interno, include anche il diritto a scegliere liberamente il proprio modello di sviluppo economico, senza essere costretti a parametri (3% deficit, 60% debito) che non hanno alcuna base scientifica né legittimazione democratica.

11.6 L'autodeterminazione come "fatto costituente" e la sua legittimazione nel diritto internazionale

Dal punto di vista del diritto internazionale, l'esercizio del diritto all'autodeterminazione non richiede necessariamente la secessione territoriale (uscita di una regione dallo Stato), ma può assumere anche la forma della **riappropriazione della sovranità piena da parte di uno Stato già esistente** che sia stato sottoposto a un regime di dominazione sostanziale da parte di un'organizzazione sovranazionale.

La Dichiarazione ONU 2625 (XXV) stabilisce che "nulla nei paragrafi precedenti sarà interpretato nel senso di autorizzare o incoraggiare qualsiasi azione che disintegri o menomi, in tutto o in parte, l'integrità territoriale di Stati sovrani e indipendenti che si comportino in conformità con il principio dell'autodeterminazione e che siano quindi dotati di governi rappresentativi". Il rovescio di questa disposizione è chiaro: **se un governo non è effettivamente rappresentativo** (perché privato di poteri reali da un'entità sovranazionale), allora il principio di integrità territoriale non costituisce più un ostacolo all'autodeterminazione esterna.

L'Unione Europea, richiedendo agli Stati membri di trasferire competenze sovrane senza offrire in cambio una genuina democrazia sovranazionale, ha creato una **zona grigia** tra rappresentanza formale e sostanziale. In questa zona grigia, i popoli conservano il diritto di riprendere in mano la propria sovranità, con ogni mezzo conforme al diritto internazionale (dunque non

necessariamente violento, ma attraverso dichiarazioni unilaterali di sovranità, referendum consultivi, disapplicazione coordinata del diritto UE da parte dei giudici nazionali, fino all'eventuale recesso).

11.7 Conseguenze giuridiche e politiche: l'autodeterminazione come criterio interpretativo ultimo dei Trattati

Se si accoglie la tesi qui esposta – **il venir meno dei diritti democratici nell'UE fa scattare, a maggior ragione, il diritto all'autodeterminazione dei popoli** – ne derivano conseguenze operative dirompenti:

1. **Interpretazione dei Trattati secondo il principio di democrazia**: l'art. 2 TUE ("l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto") deve essere interpretato nel senso che, ove l'UE stessa violi sistematicamente il valore della democrazia, i Trattati perdono la loro forza obbligatoria nei confronti del popolo leso (analogia con il principio *rebus sic stantibus* nel diritto dei trattati, art. 62 Convenzione di Vienna 1969).
2. **Legittimità della resistenza costituzionale**: i giudici nazionali, e in particolare la Corte Costituzionale italiana, non solo *possono*, ma *devono* attivare i controlimiti non più in via difensiva (disapplicazione di singole norme), ma in via di riappropriazione sovrana, dichiarando l'incostituzionalità del sistema dei Trattati nella parte in cui svuota la sovranità popolare.
3. **Referendum sull'autodeterminazione**: Il popolo italiano ha diritto a essere consultato, con un referendum nazionale vincolante, sulla permanenza dell'Italia nell'UE alle condizioni attuali, oppure su un nuovo trattato che ripristini la piena sovranità monetaria, fiscale e legislativa, mantenendo solo una cooperazione intergovernativa volontaria. Tale referendum non sarebbe un atto di "euroscetticismo", ma l'esercizio di un diritto fondamentale che l'ordinamento internazionale riconosce a ogni popolo sottoposto a un potere non democratico.

11.8 Conclusione: l'autodeterminazione come completamento necessario del principio costituzionale di sovranità popolare

L'analisi compiuta dimostra che l'architettura istituzionale dell'Unione Europea, lungi dal rappresentare un'evoluzione superiore della democrazia verso forme post-nazionali, configura una **tecnostruttura di potere** che ha rimosso la sovranità popolare dal suo tradizionale luogo di esercizio (gli Stati nazionali) senza trasferirla a un livello autenticamente democratico sovranazionale. Il risultato è una *democrazia orfana*: elezioni senza potere, parlamenti senza iniziativa legislativa, trattati senza mandato popolare.

In questo contesto, **il diritto all'autodeterminazione dei popoli non è un'opzione polemica né una concessione teorica**: è l'ultimo baluardo contro la trasformazione della forma di governo rappresentativa in una *epistocrazia di mercato* governata da parametri algoritmici e da funzionari non eletti. La Costituzione italiana del 1948 – con il suo nucleo duro di sovranità popolare, lavoro,

dignità e giustizia sociale – non può essere interpretata come una carta che legittima la propria progressiva estinzione per assorbimento in un ordinamento sovranazionale privo di democrazia sostanziale.

Pertanto, **in conseguenza del venire meno dei diritti democratici** nell'Unione Europea, **si applicano a maggior ragione i diritti di autodeterminazione dei popoli** – non in astratto, ma come rimedio concreto, attuale e necessario per il popolo italiano e per tutti i popoli europei che si trovino nella medesima condizione di soggezione asimmetrica. La riaffermazione di questo diritto non è un atto di guerra contro l'Europa, ma l'atto di nascita di un'Europa diversa, fondata sulla cooperazione tra democrazie sovrane e non sulla subordinazione a un potere tecnocratico senza volto e senza popolo.

Capitolo 12 – Conclusione finale: dalla dimostrazione tecnica all'atto di autodeterminazione sovrana

(Collegamento formale al documento allegato "Istanza internazionale per la tutela dei diritti umani e l'accertamento dell'impossibilità matematica di adempiere alle cartelle esattoriali")

L'analisi che precede ha dimostrato, con gli strumenti della scienza giuridica, della matematica finanziaria e della giurisprudenza comparata, che l'architettura istituzionale dell'Unione Europea non è affetta da un semplice "deficit democratico", ma da un **vizio genetico di legittimazione**: la separazione strutturale tra potere decisionale e rappresentanza popolare, la neutralizzazione del consenso attraverso il monopolio legislativo della Commissione e la comitologia, il primato assoluto della CGUE privo di controlimiti effettivi, e infine la cessione irreversibile della sovranità monetaria, fiscale e normativa. Questo sistema ha prodotto, per l'Italia, trent'anni di stagnazione, un debito pubblico triplicato, una produttività ferma e un crollo della partecipazione democratica.

Ora, il documento allegato – l'**"Istanza internazionale per la tutela dei diritti umani e l'accertamento dell'impossibilità matematica di adempiere alle cartelle esattoriali"** – **porta a compimento** questa analisi, trasformando la denuncia politica in **prova matematica e giuridica operativa**. Esso non è un semplice atto di protesta, ma un **atto di autodeterminazione costituente**, fondato su tre pilastri che qui si richiamano e si rafforzano reciprocamente.

12.1 – L'impossibilità matematica come fatto costitutivo della nullità delle cartelle

Il documento allegato dimostra, attraverso modelli DSA (Debt Sustainability Analysis), il modello endogeno di Keen-Werner e simulazioni Monte Carlo su 10.000 iterazioni, che **la massa monetaria M3 è strutturalmente e permanentemente inferiore al debito fiscale complessivo (capitale +**

interessi). Ne consegue, con rigorosa necessità logica, che **nessuna cartella esattoriale può esigere una quantità di moneta che il sistema per sua natura non contiene**.

Questo principio – battezzato nel documento come **"principio di coerenza monetaria"** – costituisce il tassello mancante della critica all'UE: non basta denunciare il deficit democratico; bisogna dimostrare che la stessa moneta su cui si fonda la pretesa fiscale è **strutturalmente inadempibile**. L'euro, creato *ex nihilo* come debito bancario privato per il 97% della sua massa, viola l'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU (diritto di proprietà) e l'art. 11 ICESCR (tenore di vita adeguato) perché **costringe il cittadino a un'insolvenza perpetua** non imputabile a negligenza individuale, ma a un **vizio del sistema**.

12.2 – Dal deficit democratico all'autodeterminazione rimediale: la Tesi Paluan come completamento dei controlimiti

Nei capitoli precedenti (par. 4 e 11) abbiamo richiamato la teoria dei controlimiti della Corte Costituzionale italiana (sent. 115/2018 *Taricco*). Il documento allegato la **supera e la espande** attraverso la **Tesi Paluan**, che rovescia l'ontologia del diritto internazionale: il Popolo non è un prodotto dello Stato, ma il suo presupposto ontologico. Il potere costituente è permanente e inespropriabile; lo Stato decade di legittimità quando viola sistematicamente i diritti fondamentali o quando cede la sovranità senza consenso popolare permanente.

Laddove l'Unione Europea ha reso strutturale la violazione del principio democratico, **scatta il diritto all'autodeterminazione non come eccezione coloniale, ma come rimedio ordinario di jus cogens**. Il documento allegato attualizza questo principio: il Popolo Italiano Autodeterminato, attraverso il **Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)** – che ha già costituito Parlamento, Esecutivo, Nuova Banca d'Italia (BNI), Tribunale Popolare e una propria moneta di diritto pubblico – **non chiede** l'autodeterminazione, **la esercita**. E la esercita proprio nel momento in cui dichiara la nullità *ab initio* di ogni cartella esattoriale.

12.3 – La notifica multilaterale e la clausola di silenzio-assenso: l'atto che rende operativa la sovranità

Dove l'analisi precedente si fermava alla diagnosi, il documento allegato passa alla **terapia e all'azione**. Esso è stato notificato a 36 destinatari internazionali (ONU, ICJ, CPI, BCE, FMI, Consiglio d'Europa, Parlamento Europeo, e tutte le autorità italiane) con una **clausola di silenzio-assenso di 60 giorni** (art. 45 CDI 2001 – *acquiescence*). Decorso tale termine senza opposizione formale dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia, il silenzio equivarrà a **riconoscimento della fondatezza delle violazioni** e legittimerà il Popolo Italiano Autodeterminato a sospendere unilateralmente ogni pagamento fiscale, opporsi a qualsiasi atto esecutivo e agire in autotutela secondo il diritto internazionale.

Questo meccanismo trasforma la denuncia teorica in **fatto giuridico cogente**. Non si tratta più di "chiedere" riforme all'UE, ma di **costatare** che l'ordinamento sovranazionale, avendo reso

impossibile l'adempimento, ha perso ogni titolo per esigere obbedienza fiscale. L'atto di autodeterminazione diventa così **l'unica via legittima per ristabilire il primato della Costituzione italiana (artt. 1, 10, 41, 47, 53) e dei diritti umani fondamentali**.

12.4 – Il collegamento inscindibile tra i due documenti

Il presente studio critico sull'architettura del potere europeo e l'**Istanza internazionale del Popolo Italiano Autodeterminato** costituiscono un **unico corpus logico-giuridico**:

- **Prima parte (capitoli 1-11)** : dimostra il **venire meno dei diritti democratici** nell'UE attraverso l'analisi istituzionale, giurisprudenziale e macroeconomica.
- **Seconda parte (documento allegato)** : dimostra che, **in conseguenza di tale venire meno**, si applicano a maggior ragione i diritti di autodeterminazione dei popoli, e ne trae le conseguenze pratiche – in particolare la **nullità strutturale delle cartelle esattoriali** e la **costituzione di istituzioni sovrane parallele** (CLNI, BNI).

Il documento allegato fornisce la **prova matematica** (modelli DSA, Monte Carlo) che mancava alla critica puramente istituzionale; e il presente studio fornisce la **prova della illegittimità democratica** che mancava a una rivendicazione puramente monetaria. Insieme, essi configurano un **atto di accertamento costitutivo** ai sensi del diritto internazionale: non una semplice opinione, ma una verità dimostrata *more mathematico*, erga omnes.

12.5 – Chiusura: l'imperativo di coerenza e la responsabilità di chi legge

Il Popolo Italiano Autodeterminato, attraverso il CLNI, ha già emesso la propria moneta sovrana (Nuova Banca d'Italia), ha già dichiarato la nullità delle cartelle esattoriali, ha già notificato l'istanza a tutti i soggetti obbligati. **Non attende riconoscimento: lo notifica.**

Le istituzioni destinatarie – ONU, Consiglio d'Europa, UE, BCE, FMI, Governo italiano – sono poste dinanzi a un'alternativa secca:

1. **Riconoscere la fondatezza matematica e giuridica dell'istanza**, avviare un tavolo di cooperazione per la transizione a un sistema monetario di diritto pubblico (moneta sovrana, tasso zero, cancellazione del debito odioso fiscale), e cessare ogni procedura esecutiva.
2. **Persistere nel silenzio o nell'opposizione**, assumendosi la responsabilità internazionale di perpetuare una violazione grave di obblighi *erga omnes* (artt. 40-41 CDI 2001) e di commettere atti di persecuzione economica configuranti crimini contro l'umanità (art. 7 Statuto di Roma).

La presente analisi e l'allegata istanza costituiscono, insieme, **l'ultimo atto di una democrazia che si difende con gli strumenti del diritto e della ragione prima che sia travolta dalla forza**. Il principio *"ad impossibilia nemo tenetur"* – nessuno è obbligato all'impossibile – non è una massima retorica: è la soglia oltre la quale l'obbedienza cessa di essere dovere e diventa complicità nell'oppressione.

-------- ° --------

Stato Veneto in Autodeterminazione
Venezia, Palazzo Ducale
statovenetoinautodeterminazione@pec.it
Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Pertanto, in forza di quanto esposto e del documento allegato che ne è parte integrante e probatoria, il Popolo Italiano Autodeterminato dichiara:

- Le cartelle esattoriali sono **nulle *ab initio*, inopponibili e inesigibili**.
- Il sistema monetario dell'euro, basato sulla creazione privata di moneta a debito, viola i diritti umani fondamentali e lo *jus cogens* internazionale.
- Il Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (CLNI) e la Nuova Banca d'Italia (BNI) sono le **uniche istituzioni legittime** per il Popolo Italiano Autodeterminato, fino al ripristino della piena sovranità democratica e monetaria.
- Ogni atto di riscossione coattiva successivo a questa notifica costituirà **atto persecutorio** e sarà denunciato come tale dinanzi alla Corte Penale Internazionale e alla Corte Internazionale di Giustizia.

La pseudo-democrazia: formula di chiusura

La pseudo-democrazia non è una democrazia imperfetta.
È un'altra cosa.

È il regime in cui **il voto non produce potere**, perché le decisioni reali sono già state prese altrove – da banchieri centrali senza mandato, da corti sovranazionali senza popolo, da comitati tecnici senza responsabilità, da trattati che nessun parlamento può più modificare.

È il regime in cui **la moneta non è un bene pubblico ma un debito privato**, e il cittadino è chiamato a pagare con ciò che il sistema, per costruzione matematica, non contiene.

La pseudo-democrazia è la forma più avanzata di neocolonialismo: quella che non ha bisogno di carri armati perché ha sostituito la forza con la procedura, l'occupazione con il trattato, il governatore con il tecnocrate.

Dove il voto non comanda, la sovranità è una finzione.
Dove la moneta non basta, il debito è una condanna.

Contro la pseudo-democrazia, il diritto all'autodeterminazione non è una rivendicazione – è l'unico rimedio che resta a un popolo che si rifiuta di essere ingannato due volte: prima dalle urne, poi dal portafoglio.

Dalla crisi italiana al paradigma universale: i diritti scaturiti dai due documenti come fondamento di un nuovo diritto internazionale dei popoli contro ogni forma di neocolonialismo

Premessa: l'unità logica dei due documenti

-------- ° --------

Stato Veneto in Autodeterminazione
Venezia, Palazzo Ducale
statovenetoinautodeterminazione@pec.it
Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Il *Trattato critico sull'anatomia del potere europeo* (capitoli 1-11) e l'*Istanza internazionale del Popolo Italiano Autodeterminato* (allegato) non costituiscono due atti separati. Essi sono le due facce della stessa verità giuridica, economica e politica: **ogni sistema che separa strutturalmente il potere decisionale dalla rappresentanza democratica, e che fonda la propria pretesa fiscale su una moneta creata come debito privato strutturalmente inadempibile, è illegittimo *ab initio* e può essere legittimamente rifiutato da qualsiasi popolo**.

Ciò che i due documenti dimostrano per l'Italia e per l'eurozona non è un caso particolare, ma l'esemplificazione di un **paradigma universale di dominazione**, che opera sia nella sua forma classica (neocolonialismo territoriale, sfruttamento diretto di risorse e lavoro) sia nella sua forma pseudo-democratica (organizzazioni internazionali dall'apparenza rappresentativa ma dal sostanziale vuoto di sovranità popolare, vincoli fiscali e monetari imposti attraverso trattati non ratificati da veri processi costituenti).

Questi due documenti – presi insieme – generano **diritti che non valgono solo per il popolo italiano, ma per tutti i popoli del pianeta**. E li rafforzano reciprocamente, perché ogni atto di autodeterminazione riuscito diventa giurisprudenza vivente per gli altri.

---

1. Il denominatore comune del neocolonialismo classico e pseudo-democratico

1.1 Neocolonialismo classico

Il neocolonialismo classico (controllo delle risorse strategiche, imposizione di debiti esteri insostenibili attraverso istituzioni finanziarie internazionali, condizionalità strutturali, occupazione militare indiretta, dumping normativo) si fonda su un meccanismo giuridico ben noto: **la separazione tra chi decide** (Stati forti, multinazionali, FMI, Banca Mondiale) **e chi subisce** (popoli locali, privati del diritto di disporre delle proprie risorse monetarie, fiscali e legislative).

1.2 Neocolonialismo pseudo-democratico

Il neocolonialismo pseudo-democratico – incarnato in forme avanzate dall'Unione Europea, ma anche da altre organizzazioni regionali e da accordi di libero scambio asimmetrici (MERCOSUR, USMCA, CPTPP, AFCFTA) – opera attraverso la **finzione della rappresentanza**: parlamenti eletti senza potere reale di iniziativa legislativa, corti sovranazionali il cui primato erode le costituzioni nazionali, comitati tecnici non eletti che decidono le politiche economiche fondamentali, e monete uniche create come debito privato che rendono strutturalmente impossibile l'adempimento fiscale.

La differenza è solo procedurale, non sostanziale: nel neocolonialismo classico il vincolo è esplicito (occupazione, debito estero condizionato); in quello pseudo-democratico il vincolo è interiorizzato attraverso Trattati «volontari» ma irreversibili, e attraverso l'illusione di una partecipazione che, misurata nei fatti (perdita di sovranità monetaria, fiscal compact, primato della giurisprudenza sovranazionale), si rivela vuota.

---

2. I diritti universali scaturiti dai due documenti

Dall'incrocio tra la diagnosi del deficit democratico strutturale (primo documento) e la dimostrazione matematica dell'impossibilità di adempiere e della conseguente autodeterminazione (secondo documento), emergono **quattro diritti fondamentali di portata *erga omnes***, applicabili a qualsiasi popolo soggetto a qualsiasi forma di neocolonialismo.

2.1 Diritto alla coerenza monetaria (principio di inesigibilità del debito strutturale)

Formulazione: *Nessuna cartella esattoriale, nessun debito pubblico o privato imposto coercitivamente, può essere esigibile se il sistema monetario in cui è denominato non contiene, per sua natura strutturale, la quantità di moneta necessaria a estinguerlo capitale e interessi.*

- **Base giuridico-economica:** modelli DSA, Keen-Werner, simulazioni Monte Carlo (dal documento allegato, Parte III e X).
- **Universalità:** vale per ogni valuta fiat creata come debito bancario (dollaro, euro, yen, yuan, ecc.) e per ogni sistema di riserva frazionaria che non preveda l'emissione di moneta pubblica senza debito. Ogni popolo ha il diritto di rifiutare le pretese fiscali o creditizie basate su un sistema che lo condanna all'insolvenza perpetua.

2.2 Diritto all'autodeterminazione rimediale come norma di *jus cogens* espanso

Formulazione: *Quando un ordinamento – nazionale, sovranazionale o internazionale – viola sistematicamente il principio democratico, separando il potere decisionale dalla rappresentanza popolare e impedendo al popolo di determinare le proprie scelte monetarie, fiscali, economiche e costituzionali, il diritto all'autodeterminazione cessa di essere un'eccezione coloniale e diventa un rimedio universale immediatamente esercitabile.*

- **Base giuridica:** Tesi Paluan (Parte V del documento allegato) + analisi del deficit democratico UE (parr. 1-4 del primo documento).

- **Universalità:** si applica sia ai popoli soggetti a dominazione coloniale classica (territori occupati, risorse depredate) sia a quelli soggetti a dominazione pseudo-democratica (Stati membri di unioni monetarie asimmetriche, paesi vincolati da trattati di libero scambio che svuotano la sovranità legislativa). L'autodeterminazione non è più solo un diritto di secessione territoriale, ma un **diritto di secessione costituzionale** dal sistema normativo e monetario oppressivo.

2.3 Diritto alla nullità del debito odioso fiscale e monetario

Formulazione: *Un debito è odioso e pertanto nullo ab initio, inopponibile e inesigibile quando:*

- *è stato contratto o imposto senza il consenso libero, previo e informato del popolo attraverso un processo costituente autentico;*
- *le sue clausole o la sua struttura (es. creazione di moneta a debito privato) rendono matematicamente impossibile l'adempimento per la generalità dei debitori;*
- *le risorse derivate da tale debito sono state utilizzate contro gli interessi del popolo o per rafforzare un regime di dominazione esterna.*
- **Base giuridica:** dottrina Sack (1927) estesa da UNCTAD 2025, e dimostrazione matematica dell'impossibilità di adempiere (documento allegato, Parte III e X).
- **Universalità:** non si limita al debito estero tradizionale (FMI, Banca Mondiale), ma include ogni debito fiscale interno (cartelle esattoriali, mutui forzosi, prestiti obbligazionari) denominato in una moneta che il popolo non controlla e che è strutturalmente insufficiente. Ogni popolo ha il diritto di dichiarare la nullità di tale debito e di rifiutare qualsiasi atto esecutivo.

2.4 Diritto all'istituzione di organi sovrani paralleli e alla disobbedienza fiscale organizzata

Formulazione: *Quando lo Stato costituito decade dalla sua funzione rappresentativa – per aver ceduto irreversibilmente la sovranità monetaria, fiscale o legislativa a enti esterni non democratici, o per aver imposto un sistema di riscossione strutturalmente impossibile – il popolo ha il diritto di costituire istituzioni parallele (Parlamento, Banca centrale, Tribunale, Esecutivo) e di rifiutare in forma organizzata e non violenta ogni atto di riscossione coattiva.*

- **Base giuridica:** Convenzione di Montevideo (1933) + sentt. ICJ (*Kosovo* 2010, *Chagos* 2019) + clausola di silenzio-assenso (documento allegato, Parte VII).
- **Universalità:** non richiede il riconoscimento da parte della comunità internazionale per essere operativo. Il riconoscimento ha effetto dichiarativo, non costitutivo. Ogni popolo che soddisfi i criteri di Montevideo (popolazione permanente, territorio definito, governo effettivo, capacità di relazioni internazionali) **è già uno Stato** dal punto di vista del diritto internazionale, anche se non riconosciuto *de iure* dalla potenza dominante.

---

3. Rafforzamento reciproco: perché i diritti di tutti i popoli si rafforzano l'un l'altro

3.1 Effetto giurisprudenziale orizzontale

Ogni volta che un popolo esercita uno dei quattro diritti sopra elencati e ottiene anche solo un riconoscimento parziale (un parere ICJ, una risoluzione ONU, una condanna della CPI, una sospensione *de facto* delle esecuzioni), tale precedente diventa invocabile da **tutti gli altri popoli** in virtù del principio *erga omnes* e dello *jus cogens*. L'autodeterminazione non è un "diritto individuale" di un popolo, ma un **obbligo positivo della comunità internazionale** (artt. 40-41 CDI 2001): tutti gli Stati e tutte le organizzazioni hanno il dovere di non riconoscere le situazioni illegali e di cooperare per porvi fine.

3.2 Effetto di accumulazione della prova matematica

La dimostrazione dell'impossibilità strutturale di adempiere alle cartelle esattoriali in Italia non è un caso isolato: **ogni sistema monetario a debito bancario privato** (dollaro, euro, yen, sterlina, yuan) presenta la stessa disuguaglianza strutturale tra massa monetaria e debito totale (capitale + interessi). Ciò significa che **nessun popolo del mondo può oggi adempiere integralmente alle proprie obbligazioni fiscali e creditizie** se queste sono denominate in una moneta creata *ex nihilo* come debito. La crisi italiana è il sintomo di una patologia globale. La soluzione – moneta pubblica emessa senza debito, tasso zero per il finanziamento degli Stati, cancellazione del debito odioso – è un **bene comune globale**.

3.3 Effetto dirompente sul diritto internazionale delle organizzazioni

I due documenti smontano la finzione della personalità giuridica "*sui generis*" dell'UE (par. 9 del primo documento) e la estendono per analogia a **tutte le organizzazioni internazionali pseudo-democratiche** (FMI, Banca Mondiale, OMC, Consiglio d'Europa stesso, quando operano come strutture di dominazione). Nessuna organizzazione internazionale può vantare una personalità giuridica superiore o autonoma rispetto ai popoli che l'hanno creata. Se l'organizzazione eccede le competenze attribuite o viola il nucleo duro dei diritti umani e della democrazia sostanziale, i popoli hanno il diritto di **disconoscere i suoi atti** come *ultra vires* e nulli. Questo principio si applica al FMI che impone austerity in Grecia e in Argentina, alla Banca Mondiale che finanzia dighe contro le popolazioni indigene, alla WTO che impedisce politiche industriali nei paesi del Sud globale, e all'UE che impone parametri fiscali senza legittimazione democratica.

---

4. Implicazioni operative per tutti i popoli del pianeta

4.1 Ciò che ogni popolo può fare immediatamente

Sulla base dei due documenti, ogni popolo soggetto a dominazione – classica o pseudo-democratica – ha la **facoltà (e, in certi casi, il dovere)** di:

1. **Costituire un proprio Comitato di Liberazione Nazionale** (o equivalente), con Parlamento eletto in democrazia diretta, Esecutivo, Banca centrale sovrana, Tribunale popolare.
2. **Notificare a tutte le istituzioni nazionali e internazionali** l'esercizio dell'autodeterminazione, con una clausola di silenzio-assenso di 60 giorni, come nel modello CLNI.
3. **Dichiarare la nullità *ab initio* di ogni debito imposto** (estero, fiscale, ipotecario) che derivi da un sistema monetario strutturalmente inadempibile o da una procedura priva di consenso popolare autentico.
4. **Sospendere unilateralmente i pagamenti fiscali e opporsi con mezzi non violenti** a qualsiasi atto esecutivo (pignoramenti, sequestri, fermi amministrativi), invocando lo stato di necessità (art. 54 c.p. e analoghi in tutti gli ordinamenti).
5. **Richiedere parere consultivo alla Corte Internazionale di Giustizia** sull'applicabilità dello *jus cogens* all'autodeterminazione economica e monetaria, utilizzando come *case study* la documentazione italiana già prodotta.

4.2 Ciò che la comunità internazionale deve fare

I due documenti obbligano:

- **L'ONU e i suoi organismi** a registrare l'istanza ai sensi dell'art. 102 Carta ONU, a sollecitare un parere ICJ, e a vigilare sulla violazione di obblighi *erga omnes*.
- **La Corte Penale Internazionale** a valutare se la persecuzione fiscale sistematica su base politica ed economica (art. 7 Statuto di Roma) non costituisca già un crimine contro l'umanità, alla luce delle prove italiane.
- **La Corte Europea dei Diritti Umani** ad applicare la propria giurisprudenza (*Italgomme* 2025 e successive) non più solo ai singoli casi, ma alla violazione strutturale del sistema.
- **Tutti gli Stati del mondo** a non riconoscere le situazioni illegali derivanti dalla violazione del diritto all'autodeterminazione (artt. 40-41 CDI 2001) e a cooperare per porvi fine.

-------- ° --------

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

5. Conclusione universale: l'unico neocolonialismo che può essere sconfitto è quello smascherato nella sua impossibilità matematica e democratica

I due documenti hanno realizzato insieme un'impresa inedita nella storia del diritto internazionale: hanno trasformato una rivendicazione politica in una **dimostrazione scientifica** (l'impossibilità di adempiere) e un **fatto giuridico** (l'esercizio dell'autodeterminazione). Hanno dimostrato che il neocolonialismo classico e quello pseudo-democratico non sono due fenomeni separati, ma due varianti della stessa violazione: la separazione tra chi decide e chi subisce, resa operativa attraverso un sistema monetario che condanna alla schiavitù del debito perpetuo.

Il principio che sorge da questa opera è semplice e insieme dirompente:

«Ogni popolo che dimostri l'impossibilità matematica di adempiere alle pretese fiscali o creditizie del sistema che lo governa, e che abbia subito la sistematica privazione dei propri diritti democratici, è automaticamente legittimato a esercitare l'autodeterminazione in tutte le sue forme – monetaria, fiscale, legislativa, costituzionale – senza attendere alcuna concessione da alcuna autorità esterna.»

Questo principio non è più un'opinione: è un **teorema di coerenza** tra diritto, matematica e democrazia. Chi lo nega deve dimostrare l'esistenza di una moneta che possa estinguere il debito che essa stessa crea – cosa impossibile – oppure deve ammettere che la pretesa fiscale è, fin dall'inizio, un atto di oppressione.

Dunque, per tutti i popoli della terra – dal popolo curdo a quello catalano, dal popolo greco a quello argentino, dal popolo palestinese a quello del Baluchistan, dalle nazioni indigene dell'Amazzonia ai movimenti di autodeterminazione fiscale negli Stati Uniti e in Giappone – i diritti scaturiti dai due documenti non sono una concessione da chiedere, ma un'arma da usare.

L'autodeterminazione non si chiede: si esercita.
La moneta che non c'è non si può pagare.
E la giustizia che tace diventa complicità.

---

6. Il Popolo Veneto: titolarità specifica e rafforzamento della rete universale

Nel quadro del concetto evoluto sopra esposto, **il Popolo Veneto** – inteso come la comunità storicamente insediata nel territorio corrispondente alla regione italiana del Veneto, con propria identità linguistica (lingua veneta, riconosciuta dall'UNESCO e da numerose legislazioni regionali e internazionali), culturale, giuridica (tradizioni statutarie risalenti alla Serenissima Repubblica di

Stato Veneto in Autodeterminazione
Venezia, Palazzo Ducale
statovenetoinautodeterminazione@pec.it
Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Venezia, durata oltre mille anni) ed economica (distretto industriale e produttivo autonomo) – è **pienamente titolare** dei quattro diritti fondamentali.

6.1 Applicabilità specifica dei quattro diritti al Popolo Veneto

- **Diritto alla coerenza monetaria:** il Popolo Veneto subisce la stessa imposizione fiscale in euro, moneta a debito strutturalmente inadempibile. Le cartelle esattoriali emesse dallo Stato italiano nei confronti dei cittadini veneti sono nulle *ab initio* per le stesse ragioni matematiche dimostrate per l'Italia intera, anzi con aggravio dovuto al fatto che il Veneto è tradizionalmente una regione a forte gettito fiscale (export, PMI, artigianato) che subisce una trasfusione di risorse verso altre aree senza un corrispettivo in servizi o moneta pubblica.
- **Diritto all'autodeterminazione rimediale:** il Popolo Veneto ha già espresso, attraverso referendum consultivi (2014, 2017) e attraverso le sue istituzioni regionali (Consiglio Regionale del Veneto, che ha approvato leggi per l'indipendenza e l'autodeterminazione, come la Legge regionale n. 16/2014 sull'indipendenza del Veneto e il successivo "Referendum per l'autonomia" del 22 ottobre 2017, con oltre il 50% di partecipazione e il 98% di sì all'autonomia rafforzata), una chiara volontà di autodeterminazione. Tale volontà è stata sistematicamente ignorata o delegittimata dallo Stato centrale italiano, che ha ridefinito i termini del negoziato in senso restrittivo (c.d. "autonomia differenziata" senza trasferimento di sovranità monetaria e fiscale).
- **Diritto alla nullità del debito odioso fiscale e monetario:** il debito pubblico italiano, che il Popolo Veneto è chiamato a contribuire a sostenere attraverso il proprio prelievo fiscale, è in larga parte un debito odioso nei confronti dei Veneti, perché contratto senza il loro consenso costituente specifico e perché utilizzato per finanziare apparati pubblici e politiche economiche che hanno danneggiato il tessuto produttivo veneto (es. fiscalità punitiva su piccole imprese, vincoli europei che hanno impedito politiche industriali mirate).
- **Diritto all'istituzione di organi sovrani paralleli e alla disobbedienza fiscale organizzata:** il Popolo Veneto ha già dimostrato capacità di auto-organizzazione sovrana: ha eletto un proprio Parlamento (Consiglio Regionale, che in sede di autodeterminazione potrebbe essere riconfigurato come Parlamento veneto), ha un proprio Esecutivo (Giunta regionale), ha propri enti locali, una propria Banca (ex Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, oggi in liquidazione, ma potrebbe essere ricostituita come Banca Nazionale Veneta sovrana). Sulla base del principio di Montevideo e della prassi ICJ, il Popolo Veneto soddisfa i criteri per essere considerato un soggetto di diritto internazionale.

6.2 Rafforzamento reciproco tra Popolo Italiano Autodeterminato (CLNI) e Popolo Veneto

I due documenti non creano un conflitto tra i due popoli (italiano e veneto). Al contrario, **si rafforzano reciprocamente**:

- Il CLNI (Comitato di Liberazione Nazionale Italiano) agisce **per il Popolo Italiano Autodeterminato** – cioè quella parte del popolo italiano che non riconosce più la legittimità dello

Stato italiano centralista e dell'UE. Il Popolo Veneto può riconoscere il CLNI come interlocutore per una **confederazione di popoli liberi** (italiani, veneti, sardi, siciliani, friulani, trentini, valdostani, ecc.), fondata sul mutuo rispetto e sulla cooperazione volontaria, non sulla subordinazione fiscale imposta.

- La **Tesi Paluan** (Parte V del documento allegato) afferma che il confine è una convenzione amministrativa mobile, non un limite assoluto all'autodeterminazione. Ciò significa che il Popolo Veneto può scegliere liberamente il proprio status politico: indipendenza piena, federazione con altri popoli padani/italiani, o associazione con lo Stato italiano riformato in senso democratico e confederale. La scelta spetta al popolo veneto, non allo Stato centrale.
- L'azione parallela di autodeterminazione fiscale dei Veneti (es. sospensione dei pagamenti delle cartelle esattoriali, rifiuto del prelievo forzoso, creazione di una moneta pubblica veneta complementare) **alleggerisce la pressione su tutto il sistema** e dimostra la fattibilità del modello. Ogni popolo che esercita l'autodeterminazione crea un precedente favorevole agli altri.

6.3 Conclusione per il Popolo Veneto

Il Popolo Veneto **non deve "chiedere"** l'autodeterminazione allo Stato italiano o all'UE. Sulla base dei due documenti – e in particolare della dimostrazione matematica dell'impossibilità di adempiere alle cartelle esattoriali – il Popolo Veneto è già legittimato a:

- Dichiarare la nullità delle cartelle esattoriali emesse sul proprio territorio;
- Sospendere unilateralmente i pagamenti fiscali verso lo Stato italiano, costituendo un fondo di tesoreria sovrano veneto;
- Avviare una propria banca centrale veneta (Nuova Banca del Veneto), emettente moneta pubblica senza debito;
- Notificare alle stesse istituzioni internazionali (ONU, ICJ, CPI, Consiglio d'Europa) l'esercizio dell'autodeterminazione, con analoga clausola di silenzio-assenso di 60 giorni;
- Richiedere il riconoscimento diplomatico agli Stati che già riconoscono il diritto all'autodeterminazione dei popoli (es. Russia, Cina, India, Brasile, Sudafrica, e molti altri che hanno sostenuto l'autodeterminazione catalana, curda, palestinese).

---

7. Invito finale e chiusura

Il Popolo Italiano Autodeterminato, per il tramite del CLNI, invita **tutti i popoli del pianeta** – e in particolare il Popolo Veneto, che ha già espresso democraticamente la propria volontà di autodeterminazione e che subisce la stessa persecuzione fiscale strutturale – a fare proprio questo concetto evoluto, adattandolo alle proprie specifiche condizioni storiche e giuridiche, e a unirsi in una **rete di mutuo riconoscimento e cooperazione**, fondata sui principi di coerenza monetaria, democrazia sostanziale e autodeterminazione rimediale come nuovo *jus cogens* universale.

-------- ° --------

Stato Veneto in Autodeterminazione
Venezia, Palazzo Ducale
statovenetoinautodeterminazione@pec.it
Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Roma – 18 aprile 2026
Il Popolo Italiano Autodeterminato – Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

L'autodeterminazione non si chiede: si esercita.
La moneta che non c'è non si può pagare.
E la giustizia che tace diventa complicità.

«La pseudo-democrazia è la dittatura tecnocratica mascherata da elezioni, resa operativa da una moneta che non può pagare il debito che lei stessa crea. Contro di essa, l'autodeterminazione non è un'opzione: è l'atto di sopravvivenza di un popolo che ha smesso di credere alle favole.»

Chiude il cerchio ciò che la ragione apre: la moneta che non c'è non può essere pagata. Il diritto che non viene concesso si prende. E il popolo che si riconosce tale non chiede più permesso: agisce.

Autore: S.E. Franco Paluan

Registrato File

Anatomia del Potere Europeo

07/05/2026 17:15:51
0.01 ZECCHINO
Nascondi Dettagli
FROM:
3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
TO:
3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
Message:
Anatomia del Potere Europeo, SHA256:
345ba594f2ae93d737fa15674e6f63471ea7f92c33b144cc41c0c39b966fd3a3
TX: Guardala con l'explorer
Fee:0.05 ZECCHINO

-------- ° --------
Stato Veneto in Autodeterminazione
Venezia, Palazzo Ducale
statovenetoinautodeterminazione@pec.it
Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org